ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Art. 1

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 MARZO 2021, N. 29

Dal 16 al 25 febbraio 2021 sull'intero territorio nazionale e' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Versione in vigore dal 13 febbraio 2021, non più in vigore dal 13 marzo 2021 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
Estremi	Decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-disposizioni-urgenti-in-materia-di-contenimento-dell/art-1-provvedimento-abrogato-dalla-l-12-marzo-2021-n-29/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it